

STATUTO ENTE DEL TERZO **SETTORE**

COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE, SEDE E **DURATA**

ART. 1 - DENOMINAZIONE E SEDE

È costituita, ai sensi degli artt. 36 e seguenti Codice Civile e del D.Lgs 3 luglio 2017 n. 117 l'Associazione Ente del terzo Settore:

FEDERAZIONE ITALIANA KARATE TRADIZIONALE E

DISCIPLINE AFFINI – Ente del Terzo Settore

che in breve assume la sigla di “*FIKTA ETS*” e qui di seguito “L'Associazione”, con sede in MILANO.

Con delibera del Consiglio Direttivo, l'Associazione potrà istituire delle sezioni e/o delle sedi secondarie nei luoghi che il Consiglio stesso riterrà più opportuni al fine di meglio raggiungere gli scopi sociali, purché in Italia o altro Stato dell'Unione Europea.

Su semplice delibera del Consiglio Direttivo, l'Associazione può inoltre trasferire la sede legale, purché nell'ambito del Comune di Milano.

ART. 2 - DENOMINAZIONE QUALE ENTE DEL TERZO SETTORE

La denominazione “Ente del Terzo Settore”, nonché l'acronimo “ETS”, verrà utilizzata solo dopo l'avvenuta iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

ART. 3 - DURATA

La durata dell'Associazione è fissata fino al 31 dicembre 2070, salvo scioglimento anticipato per delibera dell'Assemblea straordinaria.

L'Associazione è tacitamente prorogata a tempo indeterminato quando, decorso il tempo per cui fu costituita, gli associati continuano a compiere le operazioni istituzionali.

FINALITA', SCOPI E OGGETTO
DELL'ATTIVITA' FIGURA DEL VOLONTARIO E
ATTIVITA' DI VOLONTARIATO

ART. 4 – SCOPI E OGGETTO DELL'ATTIVITÀ

L'Associazione non persegue finalità di lucro ed è estranea a ogni questione politica, religiosa, razziale e sessuale.

In particolare, l'Associazione ha come oggetto sociale l'esercizio in via stabile e principale di:

- organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche, ivi comprese la partecipazione, organizzazione e gestione di manifestazioni, gare, tornei, campionati;
- educazione, istruzione e formazione, didattica, preparazione e assistenza all'attività sportiva dilettantistica, con particolare riferimento alla promozione e alla realizzazione, senza finalità di lucro, di iniziative a favore dei propri associati relative allo studio, alla diffusione ed alla organizzazione del Karate tradizionale e delle discipline ad esso assimilate, meglio conosciute come “ARTI MARZIALI ORIENTALI”, e più in generale delle discipline sportive considerate ammissibili dai regolamenti e dalle disposizioni delle Autorità preposte

Tutto quanto sopra, nell'ottica di quanto previsto dall'art. 5, D.Lgs 3/7/2017 n. 117 "Codice del Terzo Settore" alle lettere "d", "g", "i", "l", "t" e "v".

L'Associazione potrà partecipare quale associato ad altri Enti del Terzo Settore e/o organizzazioni estere, aventi scopi analoghi o comunque connessi al proprio.

L'Associazione può affiliarsi inoltre a Enti di Promozione Sportiva, competenti per le discipline sopra indicate, ottenendo da tali organizzazioni eventuali riconoscimenti, qualifiche ed esclusive di competenza nell'ambito delle attività organizzative svolte.

L'Associazione può affiliarsi contemporaneamente anche a più di un Ente di Promozione Sportiva e/o a una o più Federazioni sportive nazionali.

Posta la prevalenza di quanto sopra e sempre per il raggiungimento delle proprie finalità, laddove ne ravvisi l'opportunità, l'Associazione potrà svolgere eventualmente anche attività commerciali, dirette o indirette, anche mediante acquisizione di partecipazioni societarie, in modo non prevalente e comunque strumentale alle finalità di cui al presente articolo.

ART. 5 – VOLONTARI

Ai sensi e nel rispetto di quanto previsto dall'art. 9 del D.Lgs 117/2017, l'Associazione può avvalersi di volontari nello svolgimento delle proprie attività.

I Volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale sono tenuti a iscriversi nell'apposito registro dei volontari.

La figura e l'attività del volontario sono regolate dal già menzionato art. 9 D.Lgs 117/2017.

ASSOCIATI.

ART. 6 - ISCRIZIONE DELL'ASSOCIATO - QUOTA

ASSOCIATIVA INTRASMISSIBILE E NON RIVALUTABILE –

LIBRO DEGLI ASSOCIATI E COMUNICAZIONI AGLI

ASSOCIATI

La partecipazione all'Associazione è aperta a tutti coloro che, essendo in possesso dei requisiti previsti dalla legge, ne facciano richiesta.

L'assunzione della qualifica di associato comporta il contestuale impegno a rispettare ed osservare le disposizioni contemplate o previste dal presente Statuto.

Possono essere associati le Associazioni Sportive Dilettantistiche (ASD) senza fini di lucro e le società sportive dilettantistiche (SSD) che assumono la forma di società previste dal Codice Civile, che siano regolate da statuti conformi alle norme stabilite dalla Legge in materia di associazioni e società sportive dilettantistiche, ed in particolare dal D.Lgs 36/2021, o da qualsiasi altra norma che successivamente verrà emanata in materia di associazioni senza fini di lucro e società sportive dilettantistiche.

Potranno infine, essere associati anche Enti del Terzo Settore e Enti pubblici e privati aventi finalità e scopi sociali analoghi o affini a quanto previsto dal precedente art. 4.

Le ammissioni degli associati sono deliberate dal Consiglio Direttivo. La domanda di ammissione si considera tacitamente accolta, in mancanza di esplicito rigetto, entro 6 mesi dalla presentazione.

L'iscrizione degli associati si realizza con il versamento della quota associativa di iscrizione e della quota annua ed avrà decorrenza dalla data di accettazione della domanda.

La quota associativa annua garantirà lo status di associato fino al 31 dicembre dell'anno per il quale il versamento della quota è avvenuto.

La misura della quota associativa annua è stabilita dal Consiglio Direttivo entro il mese di settembre che precede l'esercizio successivo.

La quota associativa e la qualifica di associato sono intrasmissibili.

La quota associativa non è rivalutabile.

Gli associati verranno iscritti sull'apposito libro degli associati tenuto a cura del Consiglio Direttivo.

Tutte le comunicazioni agli associati, comprese le convocazioni in assemblea, verranno eseguite all'indirizzo di posta elettronica che ciascun associato dovrà comunicare unitamente alla domanda di ammissione di cui al presente articolo.

ART. 7 - RISOLUZIONE DEL RAPPORTO ASSOCIATIVO

Decadenza

Gli associati decadranno automaticamente dalla propria qualifica nel caso non dovessero versare negli anni successivi, ed entro il termine stabilito dal Consiglio Direttivo, la quota associativa annua.

Recesso

Il rapporto associativo viene inoltre meno per il recesso dell'Associato, da comunicarsi per iscritto al Consiglio Direttivo entro il 30 settembre di ogni anno. Il rapporto associativo si intende cessato a partire dal 1° gennaio dell'anno successivo, salva facoltà dell'associato recedente di richiedere la cessazione immediata.

Revoca

Con propria delibera motivata, il Consiglio Direttivo potrà revocare la qualifica di associato nei confronti dell'Associato che terrà comportamenti

riprovevoli o in ogni caso non rispettosi delle finalità e degli scopi dell'Associazione.

Qualora un Associato perdesse, per qualsiasi motivo, la qualifica di associato, la successiva riammissione dovrà essere approvata dal Consiglio Direttivo con propria delibera motivata.

Una volta cessato il rapporto associativo a qualsiasi titolo, l'Associato perderà definitivamente il diritto all'iscrizione.

Il venir meno, a qualsiasi titolo, della qualifica di associato comporta l'immediata decadenza da qualsiasi incarico elettivo eventualmente ricoperto dall'Associato stesso.

L'Associato, in caso di perdita per qualsiasi ragione, della relativa qualifica, non potrà pretendere la restituzione della quota associativa annua e/o di qualsiasi apporto all'Associazione.

ART. 8 - DIRITTI E DOVERI DELL'ASSOCIATO

L'Associato, con la domanda di ammissione corredata dalla documentazione stabilita dal Consiglio Direttivo, si impegna a osservare lo Statuto, gli eventuali Regolamenti interni emanati dal Consiglio Direttivo e le decisioni organizzative e disciplinari degli Organi dell'Associazione competenti.

Gli associati hanno l'obbligo di osservare il presente Statuto e le delibere, anche di natura regolamentare, dei competenti Organi dell'Associazione

L'Associato si impegna in particolare a partecipare alle attività e alle manifestazioni associative, a contribuire alle necessità economiche dell'Associazione e a far conoscere e affermare gli scopi dell'Associazione, contribuendo a realizzarne i programmi.

L'Associato si impegna a versare la quota di ammissione e la quota annua.

È esclusa espressamente ogni limitazione in funzione della temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

Tutti gli associati esercitano eguale diritto di elettorato attivo e passivo.

Tutti gli associati hanno il diritto di esaminare i Libri Sociali obbligatori e nello specifico il Libro degli Associati, libro delle adunanze dell'Organo di amministrazione e dell'Organo di controllo.

Tale diritto potrà essere esercitato inoltrando richiesta scritta all'Organo di amministrazione tramite raccomandata a.r. o tramite PEC, specificando in dettaglio l'oggetto del proprio esame ed assegnando un termine non inferiore a 15 giorni lavorativi entro il quale il Consiglio Direttivo dell'Associazione indicherà la data, le modalità dell'accesso presso la sede legale e dello svolgimento dell'esame richiesto.

Nessuna copia o estratto dei Libri Sociali qui in argomento potrà essere acquisita e/o asportata dalla sede legale.

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

ART. 9 - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Organi dell'associazione sono:

- l'Assemblea;
- il Consiglio Direttivo Federale (in breve Consiglio Direttivo);
- il Consiglio di Presidenza;
- il Presidente e il o i Vice Presidente/i;
- il Collegio dei Revisori, qualora nominato;
- il Collegio dei Probiviri, qualora nominato;
- il Segretario Generale, qualora nominato.

Tutte le cariche all'interno dell'Associazione sono elettive, ad eccezione del Segretario Generale che è nominato dal Consiglio Direttivo, e sono gratuite.

Tutte le comunicazioni ai componenti degli Organi dell'Associazione verranno eseguite all'indirizzo di posta elettronica che ciascun componente dovrà comunicare in sede di nomina e di accettazione della carica.

ART. 10 – ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI

Norme generali

L'Assemblea degli associati – di seguito, per brevità “Assemblea” - è il massimo Organo dell'Associazione, ed è sovrana, nell'ambito delle norme statutarie.

Hanno diritto a partecipare all'Assemblea tutti coloro che sono associati in base alle norme che precedono, senza esclusione alcuna.

Gli Associati partecipano in persona del proprio legale rappresentante o di altro soggetto specificatamente delegato dal proprio Organo amministrativo.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria.

L'Assemblea Ordinaria si riunisce tutte le volte che il Consiglio Direttivo lo riterrà opportuno ed in ogni caso almeno una volta l'anno entro il sesto mese successivo alla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del bilancio/rendiconto consuntivo.

L'Assemblea in sede ordinaria delibera su tutti gli argomenti relativi alla gestione dell'Associazione ed in particolare:

- a) provvede all'approvazione del bilancio/rendiconto consuntivo dell'esercizio;
- b) esamina, attraverso la relazione del Consiglio Direttivo l'attività svolta nell'anno precedente;
- c) stabilisce i principi generali per lo svolgimento delle attività;

d) provvede alla nomina e alla revoca degli Organi sociali.

L'Assemblea in sede straordinaria delibera sulle modifiche statutarie, sulla trasformazione, fusione e scissione dell'Associazione e sullo scioglimento della stessa.

Convocazione e svolgimento delle Assemblee, principio del voto singolo

L'Assemblea potrà essere convocata anche fuori dalla sede legale, purché in Italia.

L'Assemblea è indetta e convocata dal Consiglio Direttivo o, in caso di urgenza, dal Presidente.

L'Assemblea deve inoltre essere convocata quanto almeno 1/3 (un terzo) degli associati ne faccia richiesta.

Le convocazioni dell'Assemblea dovranno essere inviate a tutti gli associati con i mezzi sopra indicati all'art. 6, almeno venti giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

Le convocazioni dovranno contenere le indicazioni della data, dell'ora e del luogo di svolgimento dell'assemblea, nonché gli argomenti posti all'ordine del giorno.

L'avviso di convocazione dell'Assemblea andrà pubblicato anche sul sito Internet dell'Associazione, qualora esistente, almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'adunanza e riportante tutte le indicazioni di cui al comma precedente.

L'assemblea potrà tenersi anche in seconda convocazione e andrà fissata in giorno diverso da quello della prima convocazione, ma comunque non oltre 30 giorni dalla data della prima convocazione.

Per deliberare in merito a modifiche statutarie, trasformazione, fusione e scissione dell'Associazione e scioglimento della stessa, la convocazione

della riunione assembleare potrà avvenire anche su richiesta di almeno 1/3 (un terzo) degli associati aventi diritto al voto.

Tale richiesta dovrà indicare l'argomento da trattare e dovrà essere inviata al Consiglio Direttivo affinché si possa procedere alle convocazioni.

Il Consiglio Direttivo dovrà indire la riunione entro 15 giorni dal pervenimento della suddetta richiesta e la riunione stessa dovrà svolgersi entro i successivi 30 giorni.

Ad ogni associato spetta un solo voto qualunque sia il valore delle quote o dei contributi apportati.

Gli associati potranno anche farsi rappresentare, mediante delega scritta, da un altro associato avente il diritto di partecipare all'Assemblea.

In ogni caso, nessuno potrà rappresentare oltre sé stesso:

- più di tre associati, qualora al momento in cui viene indetta l'assemblea il numero degli associati aventi diritto a partecipare all'assemblea stessa non sia superiore a cento;
- più di cinque associati, qualora al momento in cui viene indetta l'assemblea il numero degli associati aventi diritto a partecipare all'assemblea stessa sia superiore a cento.

L'assemblea è presieduta dal Presidente, o in sua assenza dal Vice Presidente anziano o, in caso di assenza di entrambi, dal soggetto nominato dall'Assemblea.

Il Presidente dell'Assemblea provvede a nominare un segretario per la verbalizzazione degli atti dell'Assemblea.

Il verbale relativo a ogni delibera assembleare, completo degli eventuali allegati, rimane depositato presso la segreteria per 30 gg. dalla data in cui si è tenuta l'Assemblea.

Consultazione scritta e consenso espresso per iscritto

In alternativa alle formalità di cui agli articoli che precedono, le delibere assembleari possono essere adottate anche mediante consultazione scritta ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto.

La procedura di consultazione scritta, o di acquisizione del consenso espresso per iscritto, non è soggetta a particolari vincoli purché sia assicurato a ciascun associato il diritto di partecipare alla decisione e sia assicurata a tutti gli aventi diritto adeguata informazione.

La decisione è adottata mediante approvazione per iscritto di un unico documento, ovvero di più documenti che contengano il medesimo testo di decisione, con le maggioranze previste per le assemblee.

Delle decisioni assunte per consultazione scritta, o per acquisizione del consenso espresso per iscritto, dovrà essere data annotazione nell'apposito libro delle adunanze delle assemblee.

Eventuali impugnazioni dovranno essere proposte, a pena di decadenza, al Consiglio Direttivo, presso la sede sociale, a mezzo raccomandata a.r., entro trenta giorni dalla data dell'Assemblea.

Assemblea in audio/video conferenza

L'assemblea può tenersi, con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, per audio/videoconferenza, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento degli associati. È pertanto necessario che:

- siano rispettati il metodo collegiale ed i principi di buona fede e di parità di trattamento degli associati,
- sia consentito al Presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza o affidando l'incarico al Collegio dei Revisori di

accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, distribuendo agli stessi via fax o a mezzo posta elettronica, se redatta, la documentazione predisposta per la riunione, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;

- vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea totalitaria) i luoghi audio/video collegati a cura della Associazione, nei quali gli intervenuti potranno affluire.

Quorum costitutivi e deliberativi delle Assemblee

L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita:

- in prima convocazione, da tanti associati che rappresentino la maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto;

- in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati intervenuti.

L'assemblea ordinaria delibera con il voto favorevole di tanti associati che rappresentino almeno la maggioranza assoluta degli intervenuti.

L'Assemblea straordinaria è regolarmente costituita:

- in prima convocazione, da tanti associati che rappresentino almeno i due terzi degli associati aventi diritto al voto;

- in seconda convocazione qualora sia presente in proprio o per delega almeno 1/3 (un terzo) degli associati.

L'assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di tanti associati che rappresentino almeno la maggioranza assoluta degli intervenuti.

In ogni caso, l'Assemblea che dovrà deliberare sulla trasformazione, scissione e fusione dell'Associazione, nonché sullo scioglimento dell'Associazione stessa e sulla devoluzione del suo patrimonio, delibererà con il voto favorevole dei tre quarti degli associati.

Art. 11 – CONSIGLIO DIRETTIVO FEDERALE (IN BREVE

“CONSIGLIO DIRETTIVO”

Norme generali, libera eleggibilità e durata

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo Federale (in breve “Consiglio Direttivo”) composto anche da non associati e da un numero di componenti di volta in volta stabilito dall'assemblea, ma in ogni caso non inferiore a 12 (dodici) e non superiore a 18 (diciotto).

Tutti i componenti del Consiglio Direttivo sono liberamente eleggibili.

I componenti del Consiglio Direttivo durano in carica per quadriennio olimpico, o fino alla prima scadenza del quadriennio olimpico in corso, e sono rieleggibili nel limite massimo di tre mandati anche non consecutivi.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qual volta lo stesso lo riterrà opportuno. Il Presidente deve in ogni caso convocare il Consiglio Direttivo quando ne sia fatta richiesta da almeno dalla metà dei suoi componenti.

In caso di inerzia da parte del Presidente e dei Vice Presidenti, il Consiglio può essere convocato anche su iniziativa del Collegio dei Revisori, qualora nominato.

Il Consiglio potrà riunirsi anche fuori dalla sede sociale, purché in Italia.

Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Presidente o, in caso di sua assenza dal Vice Presidente; in caso di assenza di entrambi, sono presiedute dal Consigliere presente più anziano.

Le delibere del Consiglio per essere valide devono risultare dal verbale trascritto sull'apposito libro e sottoscritto dal Presidente e dal segretario di volta in volta nominato.

Le riunioni del Consiglio Direttivo si possono svolgere anche per audio/videoconferenza secondo le analoghe modalità e condizioni previste dell'Art. 10 del presente Statuto in materia di assemblee con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti.

In tale ultima ipotesi, il luogo della riunione sarà considerato ove si trova il Presidente.

Convocazione, quorum e delibere

La convocazione deve essere inviata almeno 7 giorni prima della data fissata per la riunione mediante avviso trasmesso tramite posta elettronica o altri mezzi idonei agli indirizzi di tutti i componenti del Consiglio Direttivo e, qualora nominato, del Collegio dei Revisori, comunicando l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della riunione.

In caso di urgenza, la convocazione può essere trasmessa ventiquattro ore prima della data fissata per la riunione.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono regolarmente costituite con la presenza della maggioranza dei suoi componenti.

Si riterranno comunque valide le riunioni del Consiglio anche non precedute da formale convocazione, quando sia presente la totalità dei membri del Consiglio stesso e, qualora nominato, almeno un componente del Collegio dei Revisori.

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono valide quando sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri presenti.

In caso di parità di voti, il voto espresso dal Presidente, o da chi presiede, avrà valore doppio e prevarrà pertanto la delibera appoggiata dal voto del Presidente della riunione.

Le delibere del Consiglio Direttivo per essere valide devono risultare dal verbale trascritto sull'apposito libro e sottoscritto dal Presidente e dal Segretario di volta in volta nominato.

Le decisioni del Consiglio Direttivo possono essere adottate anche mediante consultazione scritta, ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto, nel rispetto delle maggioranze sopra indicate.

La procedura di consultazione scritta, o di acquisizione del consenso espresso per iscritto, non è soggetta a particolari vincoli purché sia assicurato a ciascun Consigliere il diritto di partecipare alla decisione e sia assicurata a tutti gli aventi diritto adeguata informazione.

Ciascun Consigliere ha comunque il diritto di richiedere che le decisioni da assumersi tramite approvazione per consultazione scritta, o acquisizione del consenso espresso per iscritto, siano rimesse ad una riunione del Consiglio, da convocarsi e tenersi con le formalità di convocazione sopra indicate.

Delle decisioni assunte per consultazione scritta, o per acquisizione del consenso espresso per iscritto, dovrà essere data annotazione nell'apposito libro.

Poteri e funzioni

Al Consiglio Direttivo sono attribuiti tutti i poteri, nessuno escluso, per la gestione dell'Associazione e per il raggiungimento degli scopi sociali, fatto

salvo quanto per Legge o per disposizioni dello Statuto è esplicitamente riservato all'Assemblea.

Il Consiglio Direttivo può anche nominare il Segretario Generale, determinandone le funzioni ed i poteri.

Al fine di garantire il migliore funzionamento dell'Associazione, Il Consiglio Direttivo potrà:

- deliberare e adottare regolamenti interni ed istituire organi periferici, stabilendone funzioni ed emanando le relative norme tecniche di funzionamento.
- istituire una Commissione Tecnica, formata da persone anche estranee al Consiglio, con il compito di curare la formazione e i programmi di studio, l'attività prevista dagli scopi sociali e tutto quanto in genere si riferisce agli aspetti tecnici dell'attività. Essa opera nell'ambito e secondo le deleghe conferite dal Consiglio Direttivo e sotto il controllo dello stesso.

In caso di necessità o urgenza, il Presidente è competente a svolgere tutte le funzioni ed i compiti attribuiti al Consiglio Direttivo, salvo successiva ratifica da parte del Consiglio Direttivo stesso.

Sopravvenuta mancanza di Consiglieri e decadenza

Qualora durante il corso del mandato vengano a mancare per qualsiasi motivo al Consiglio Direttivo uno o più Consiglieri, per la relativa integrazione subentreranno coloro che nei risultati delle votazioni precedenti hanno riportato il maggior numero di voti dopo l'ultimo eletto.

I Consiglieri subentrati in carica vi permangono fino alla scadenza del periodo che sarebbe spettato di diritto ai membri sostituiti.

Nel caso in cui non vi fossero soggetti idonei ad assumere l'incarico di Consigliere, il Consiglio Direttivo provvederà all'integrazione del numero dei Consiglieri per cooptazione e i Consiglieri così nominati rimarranno in carica fino alla prossima assemblea che delibererà in merito.

Il Consiglio Direttivo rimane in carica, a meno che i Consiglieri mancanti non rappresentino la maggioranza dell'intero Consiglio Direttivo, nel qual caso l'intero Consiglio si considererà decaduto ed il Presidente dovrà indire nuove elezioni entro sessanta giorni per l'elezione del nuovo Consiglio Direttivo.

Nel periodo che intercorre tra la decadenza del Consiglio Direttivo e la nomina di un nuovo Consiglio Direttivo, il Consiglio Direttivo decaduto rimarrà in carica *in prorogatio* fino alla nomina del nuovo Consiglio Direttivo. In tale ultimo caso, la gestione dell'Associazione, che dovrà limitarsi ai soli atti di ordinaria amministrazione e nell'ambito della disponibilità di cassa, verrà assunta temporaneamente dal Presidente, o in sua mancanza dal Vice Presidente più anziano o, in mancanza a anche di questi, dal Consigliere più anziano.

Il Consigliere che risulterà assente a tre riunioni consecutive senza giustificato motivo sarà considerato decaduto.

Art. 12 - CONSIGLIO DI PRESIDENZA

Per il disbrigo degli affari correnti e per l'esecuzione di quanto deliberato dal Consiglio Direttivo, è costituito il Consiglio di Presidenza, il quale è composto dal Presidente, dal Vice Presidente o dai Vice Presidenti ed è assistito dal Segretario Generale, qualora nominato.

Alle riunioni, il Presidente può invitare Dirigenti di specifici settori dell'attività dell'Associazione, che avranno voto consultivo.

Il Consiglio di Presidenza esprime la propria proposta sull'accoglimento delle domande associazione.

In via di urgenza, il Consiglio di Presidenza ha facoltà di deliberare anche su materie di competenza del Consiglio Direttivo, salvo di sottoporre le sue decisioni, per ratifica, al Consiglio stesso, nella prima successiva riunione.

Il Consiglio di Presidenza dovrà riunirsi, di massima, con una periodicità bimestrale.

Art. 13 – PRESIDENTE E VICE PRESIDENTI

Norme generali

Qualora non vi abbia già provveduto l'Assemblea, il Presidente ed uno o più Vice Presidenti sono nominati dal Consiglio Direttivo alla prima seduta successiva alle elezioni, che sarà presieduta dal consigliere più anziano d'età.

Essi mantengono la carica per tutta la durata del mandato del Consiglio Direttivo.

Il Vice Presidente, o il Vice Presidente più anziano, sostituisce il Presidente quando questi sia assente o impedito.

Legale rappresentanza

Al Presidente ed ai Vice Presidenti è attribuita, disgiuntamente tra loro, la legale rappresentanza dell'Associazione.

Art. 14 – COLLEGIO DEI REVISORI

Nei casi previsti dall'art. 30 del D.Lgs 117/20217 o, qualora non vi fosse un obbligo in tal senso, su decisione dell'Assemblea, il controllo dell'attività dell'Associazione viene esercitato da un Collegio dei Revisori (di seguito, per brevità, "Collegio") composto da tre componenti effettivi e due supplenti.

Il Collegio è nominato per quattro esercizi sociali e quindi fino all'assemblea che approverà il bilancio/rendiconto del quarto esercizio di nomina.

I componenti del Collegio possono essere anche non Associati, devono essere nominati in base a quanto previsto dal già citato art. 30 del D.Lgs 117/2017 e sono rieleggibili.

Il Collegio dei Revisori:

- nomina al suo interno il Presidente qualora non vi abbia già provveduto l'assemblea;
- controlla l'amministrazione dell'Associazione e la corrispondenza del bilancio/rendiconto alle scritture contabili;
- vigila sul rispetto dello Statuto;
- esegue controlli ed ispezioni periodiche;
- partecipa anche in video conferenza alle riunioni del Consiglio Direttivo;
- presenta la propria relazione annuale sul bilancio/rendiconto consuntivo.

La carica di membro del Collegio Revisori è essenzialmente gratuita.

Art. 15 - COLLEGIO DEI PROBI VIRI

L'Assemblea può nominare il Collegio dei Probi Viri, composto da tre membri e scelti tra gli associati che abbiano compiuto il quarantesimo anno d'età ed in possesso di indiscussa esperienza ed autorevolezza nelle attività previste dagli scopi e dall'oggetto sociali e nella vita della Associazione.

Nella prima riunione, i membri del Collegio eleggono tra di loro il proprio Presidente.

L'Assemblea provvederà, inoltre, all'elezione di tre supplenti.

I membri del Collegio rimangono in carica per un quadriennio olimpico e cessano dalle loro funzioni a far data dall'Assemblea che elegge i nuovi Organi.

Qualora uno o più membri del Collegio dovessero, per qualsiasi causa, cessare dalla propria carica prima della scadenza del mandato, subentrerà il supplente più anziano, che rimarrà in carica fino alla scadenza del quadriennio olimpico.

Qualsiasi controversia fra gli Associati e l'Associazione, o fra gli Associati in relazione ai rapporti associativi, previo tentativo di composizione da parte del Presidente, sarà decisa in modo vincolante per le parti dal Collegio dei Probiviri che dirimerà in via amichevole la controversia.

Il giudizio dovrà essere emesso per iscritto.

ART. 16 - SEGRETARIO GENERALE E UFFICI DI SEGRETERIA

Segretario generale

Il Segretario Generale dell'Associazione può essere nominato dal Consiglio Direttivo per un periodo pari a quello della propria nomina.

Il Segretario Generale è scelto fra i componenti del Consiglio Direttivo o anche fra persone non componenti il Consiglio stesso ma comunque associate.

La carica di Segretario Generale può essere cumulata con quella del Presidente e/o di Vice Presidente.

Il Segretario Generale dirige gli uffici dell'Associazione; cura il disbrigo degli affari ordinari; provvede alla firma della corrispondenza corrente e svolge ogni altro compito a lui demandato dal Presidente dal quale riceve direttive per lo svolgimento dei suoi compiti.

Il Segretario Generale partecipa alle sedute del Consiglio Direttivo ed alle riunioni dell'Assemblea.

Il Segretario Generale avrà cura, in particolare, di mantenere contatti, di carattere continuativo, con gli uffici pubblici e privati, gli enti e le organizzazioni che interessano l'attività dell'Associazione.

L'opera del Segretario Generale potrà essere retribuita.

Uffici di segreteria

Gli uffici di segreteria, diretti dal Segretario Generale, sono a disposizione degli associati per tutti i compiti di assistenza, informazione e tutela che rientrano nelle finalità dell'associazione.

PATRIMONIO E RISORSE, ESERCIZIO

SOCIALE, LIBRI SOCIALI

Art. 17 – PATRIMONIO E RISORSE

Patrimonio

Il patrimonio dell'Associazione consiste in tutti i beni che per qualsiasi titolo siano diventati di proprietà associativa.

Risorse

Per il raggiungimento delle proprie finalità, le risorse dell'Associazione sono costituite dalle quote associative e dai contributi versati dagli Associati per la partecipazione alle attività organizzate e promosse dall'Associazione.

L'Associazione può inoltre ricevere:

- contributi ed erogazioni liberali dagli associati e da altri Enti, Organismi e privati;
- lasciti, donazioni, atti di liberalità;

- proventi rivenienti da eventuali impieghi delle proprie disponibilità finanziarie e delle strutture materiali poste nella disponibilità dell'Associazione;
- proventi dalle varie attività ed iniziative associative;
- Dai proventi derivanti dalle attività diverse da quelle principali, come previsto dall'art. 4 del presente statuto.

Il Patrimonio che nel tempo verrà formandosi per effetto di eventuali utili o avanzi di gestione, e gli altri beni comunque nella disponibilità dell'Associazione, non può e non possono essere utilizzati per fini diversi da quelli previsti dal presente Statuto, né possono essere distribuiti o ceduti, a qualsiasi titolo ed anche in forme indirette, agli Associati durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Art. 18 – ESERCIZIO SOCIALE - BILANCIO/RENDICONTO

DELL'ESERCIZIO - DIVIETO DI DISTRIBUZIONE DI UTILI E/O

AVANZI DI GESTIONE - LIBRI SOCIALI

Esercizio sociale

L'esercizio sociale corrisponde con l'anno solare e si chiude pertanto al 31 dicembre di ogni anno.

Bilancio/rendiconto

Per ogni esercizio sociale deve essere redatto il rendiconto economico e finanziario, che potrà assumere anche la forma di bilancio secondo gli ordinari principi ragionieristici, le norme di legge in materia di Enti del Terzo Settore, i principi contabili emanati in materia e in base ai criteri che il Consiglio Direttivo riterrà più opportuni per fornire la corretta e chiara rappresentazione dei fatti economici e finanziari dell'Associazione.

Il bilancio/rendiconto deve essere sottoposto all'approvazione dall'Assemblea, entro e non oltre il sesto mese successivo alla chiusura dell'esercizio sociale.

Entro trenta giorni dalla data di approvazione da parte dell'Assemblea, il bilancio/rendiconto sarà pubblicato nel sito Internet dell'Associazione, qualora esistente, e in tutti i Registri specificatamente previsti dalla Legge.

Rendiconto preventivo

Qualora lo ritenesse opportuno, oltre al bilancio di cui al titolo precedente, il Consiglio Direttivo redigerà anche il conto preventivo dell'esercizio successivo, il quale dovrà indicare le entrate ed uscite globali previste e dovrà essere sottoposto all'approvazione dell'assemblea unitamente al rendiconto d'esercizio i cui ai paragrafi precedenti.

L'eventuale conto preventivo dovrà considerarsi vincolante per l'esercizio cui si riferisce. Il Consiglio Direttivo potrà però, qualora ne ravvisi la necessità, effettuare spese anche al di fuori di quanto previsto dal conto preventivo, purché le stesse abbiano carattere di urgenza e siano preventivamente approvate dal Consiglio stesso.

Divieto di distribuzione di utili e avanzi di gestione

Come già indicato nel precedente art. 17, durante tutta la vita dell'Associazione, è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati, a associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di qualsiasi altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto, salvo che dette destinazioni o distribuzioni non siano imposte per legge.

Gli eventuali utili ed avanzi di gestione sono destinati allo svolgimento dell'attività o all'incremento del patrimonio dell'Associazione.

Libri sociali

L'Associazione adotta i seguenti libri sociali:

- Libro delle delibere dell'Assemblea degli Associati;
- Libro delle delibere del Consiglio Direttivo;
- Libro dei verbali del Collegio dei Revisori, qualora nominato;
- Libro degli Associati.

I libri sociali possono essere tenuti nella forma che il Consiglio Direttivo riterrà più opportuna e quindi anche in forma elettronica.

SCIoglimento E DISPOSIZIONI FINALI

Art. 19 – SCIoglimento

Estinzione o Scioglimento

In caso di estinzione o scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45, comma 1, D.Lgs 117/2017 (Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore) e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo settore secondo le disposizioni statutarie o dell'organo sociale competente o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale .

L'Assemblea nominerà un liquidatore il quale sarà dotato di tutti i poteri necessari per giungere al completamento di tutte le operazioni di liquidazione.

L'assemblea potrà anche nominare un consiglio di liquidatori, composto da due a cinque membri, il quale sarà dotato di tutti i poteri sopra indicati ed

opererà in base alle norme previste dal presente statuto per il Consiglio Direttivo.

Fusione

La fusione per incorporazione dell'Associazione potrà avvenire solo in altro organismo avente finalità e scopi analoghi o affini a quelli dell'Associazione.

ART. 20 - DISPOSIZIONI FINALI

Il presente statuto entrerà in vigore dal giorno di avvenuta iscrizione dell'Associazione al Registro Unico del Terzo Settore (RUNTS).

Per quanto non espressamente disposto dal presente Statuto si applicano le disposizioni di cui agli artt. 36 e segg. del Codice Civile e al D.Lgs 117/2017 nonché alle ulteriori disposizioni di legge vigenti in materia.

Le modifiche dello Statuto imposte da norme di legge non si considerano atti di natura straordinaria.